



PROVINCIA DI ORISTANO

PROVINTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AMBIENTE E SUOLO
UFFICIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1676 del 29/08/2014

Oggetto: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 152/06 SS.MM.II, DELLA VARIANTE AL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA ED AMBIENTALE (AREA EX SISPA LOC. BRABAU - TORREGRANDE) E VARIANTE PARZIALE AL PUC VIGENTE DEL COMUNE DI ORISTANO

IL DIRIGENTE

VISTA la nota trasmessa dal Comune di Oristano, in data 30/05/2014 con prot. n°22526 acquisita agli atti della Provincia con prot. n°15637 del 30/05/2014, con la quale veniva richiesto l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante al Programma Integrato di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale dell'area ex sispa – Località Brabau –Torregrande (di seguito Prorgramma Integrato)– e della variante parziale al PUC vigente del Comune di Oristano.

VISTO l'elaborato denominato “rapporto ambientale preliminare”, previsto dall'articolo 12 comma 1 del D.lgs 152/06 ss.mm.ii e gli elaborati riguardanti la variante del Programma Integrato di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale approvata in data 03/10/2013, con deliberazione n. 109 del Consiglio Comunale di Oristano - allegati alla soprariportata nota prot. n°22526 del 30/05/2014

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Provincia di Oristano, in qualità di Autorità competente, ed il Comune di Oristano, in qualità di Autorità procedente, hanno individuato i soggetti competenti in materia ambientale (di seguito riportati) da consultare nel corso del procedimento di verifica per acquisirne il parere:

1. R.A.S. - Ass.to Difesa Ambiente - Servizio S.A.V.I.
2. R.A.S. - Ass.to Difesa Ambiente - Servizio Tutela del Suolo e politiche forestali
3. R.A.S. -Agenzia regionale del Distretto idrografico

4. R.A.S. - Ass.to Enti locali, finanze e urbanistica - Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
5. R.A.S. - Ass.to EE.LL. Finanze ed urbanistica - Servizio tutela paesaggistica per le Province di Oristano e Medio Campidano
6. R.A.S. - Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Oristano
7. Soprintendenza Beni Architettonici per le Province di Cagliari e Oristano
8. A.R.P.A.S.- Dipartimento di Oristano

DATO ATTO CHE con propria nota del 13/06/2014 prot. n°16926 è stato comunicato, ai soggetti competenti in materia ambientale e per conoscenza all'amministrazione comunale di Oristano:

- l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.lgs 152/06, della variante al Programma Integrato e variante parziale al PUC vigente del Comune di Oristano;
- la reperibilità, sui siti istituzionali della Provincia di Oristano e del Comune di Oristano, del documento denominato "rapporto ambientale preliminare" e degli elaborati riguardanti la variante del Programma Integrato di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale;
- il termine di 30 giorni, per la presentazione di proprie osservazioni.

TENUTO CONTO delle osservazioni trasmesse da parte dei soggetti competenti in materia ambientale di seguito sinteticamente riportate

1. Agenzia regionale protezione ambiente della Sardegna (ARPAS) - Direzione Tecnico scientifica servizio valutazione –

Con nota prot n° 19746 del 14/07/2014 viene fatto presente che la descrizione delle componenti ambientali, effettuate nella relazione preliminare presentata, è sufficiente per la verifica di assoggettabilità a VAS ma che dovrebbero essere descritte con maggiore dettaglio le caratteristiche degli impatti. Nello specifico viene rilevato la necessità di "analizzare le modifiche allo stato di qualità delle falda conseguentemente all'irrigazione del tappeto erboso con le acque depurate, l'utilizzo di eventuali sostanze chimiche per la manutenzione dello stesso o il ricorso all'uso di tecniche agronomiche proprie della lotta integrata.

2. Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica -Servizio tutela paesaggistica per le Province di Oristano e Medio Campidano –

Con nota prot. n° 32806 del 23/07/2014, trasmessa quindi fuori dai termini di 30 giorni indicati dall'art. 12 comma 2 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., viene evidenziato la presunta non coerenza della variante dell'art. 62 del PUC "Sottozona " F4" con la filosofia del PPR e la non conformità della variante dell'art. 74 –sottozona H2 – Zona di pregio paesaggistico alla L.R. 19/2011 "Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico" e all'art. 15 comma 1, punto f del PPR della Sardegna adottate con DGR n° 45/02 in data 25/10/2013. La nota rileva ancora la presenza di criticità relativamente alla tipologia di interventi edilizi ravvisando la previsione di scavi ingenti e modifiche

morfologiche per i volumi interrati e seminterrati, case a schiera due piani fuori terra.

DATO ATTO CHE SONO altresì prevenute n° 18 note, da parte di cittadini, dirette a chiedere che il provvedimento conclusivo del procedimento di verifica preveda l'assoggettabilità della variante al procedimento di VAS;

PRESO ATTO CHE

1. In data 27/03/2002 con Deliberazione n. 29 del Commissario Straordinario del Comune di Oristano, è stato adottato il Programma Integrato di riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale (di seguito indicato come Programma Integrato), riguardante l'area industriale dismessa ex SIPSA in località Brabau – Torregrande (Oristano) e parzialmente modificato in sede di Intesa ex art. 11 N.T.A. del P.P.R., del 27/04/2010 tra il Comune di Oristano, la Provincia di Oristano e la Regione Sardegna.
2. Il Programma Integrato prevede interventi di riqualificazione ambientale, edilizia ed urbanistica dell'area industriale dismessa ex SIPSA in località Brabau – Torregrande (Oristano), i cui punti essenziali sono:
 - trasferimento dello stabilimento industriale della SIPSA dalla località di Torregrande al Nucleo Industriale di Oristano con potenziamento dello stesso (già attuato);
 - realizzazione di un complesso di servizi per la salute ed il benessere (Centro Salute) con le connesse e indispensabili strutture ricettive per 700-800 posti letto per un totale di 99.789,85 mc, nonché servizi sportivi e per il tempo libero (vela, canoa, windsurf, tennis, basket, pallavolo, calcetto, etc...) il tutto orientato ad un mercato internazionale, nazionale e regionale;
 - realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria all'interno del perimetro dell'intervento, o in adiacenza allo stesso, a cura e spese della Soc. IVI Petrolifera Sp;
 - realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria esterne al perimetro del complesso;
 - studio di fattibilità e avvio delle azioni per il recupero del pontile di Torregrande;
 - intervento di riqualificazione ambientale complessiva del litorale, nelle pinete di attuale proprietà comunale e nell'area dello stabilimento Ex SIPSA, a cura e spese del privato proponente.
3. Le previsioni del Programma Integrata, approvati in data 27/03/2002 con deliberazione n. 29 del Commissario Straordinario del Comune di Oristano, così come modificate successivamente, sono state integralmente incluse nel PUC di Oristano (sottoposto alla procedura di VAS), definitivamente adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 13.05.2010 e entrato in vigore a seguito di apposito avviso nel B.U.R.A.S. del 18/11/2010.
4. In data 27/12/2010 con det n. 3258/DG, la Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia dell' Assessorato

Enti Locali, Finanze ed Urbanistica esprime la coerenza del PUC di Oristano, approvato dal Consiglio Comunale di Oristano con delibera n°45 del 13/05/2010, con il quadro normativo pianificatori sovraordinato, condizionato al recepimento di determinate prescrizioni.

5. In data 26/05/2011 è stata sottoscritta tra il Comune di Oristano e la Società IVI Perolifera Spa la Convenzione di lotizzazione – Rep 1263
6. In data 24.05.2012 con Deliberazione n° 96 del Commissario Straordinario del Comune di Oristano è stata approvata la prima variante al Programma Integrato, la quale - tenendo conto degli indirizzi per lo sviluppo turistico definiti dall'intesa istituzionale del 06/07/2007 Regione Sardegna, Provincia di Oristano e Comune di Oristano e degli obiettivi del PUC vigente - prevede
 - l'adeguamento al contesto ambientale e paesaggistico degli edifici indirizzate verso il mercato del turismo attivo.
 - rimodulazione e riduzione delle volumetrie edilizie, che passano da complessivi 99.789,85 mc a 95.606,33 mc, con un indice territoriale di 0,71 mc/mq;
 - realizzazione di un percorso da golf a 18 buche.
7. In data 03/10/2013, con deliberazione n. 109 del Consiglio Comunale di Oristano, ha approvata una seconda variante al Programma Integrato, con parziale variante cartografica e normativa del vigente PUC del Comune di Oristano, la quale ha interamente recepito gli indirizzi generali della variante n. 1 del 2012.

CONSIDERATO CHE ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del D.lgs 152/06 ss.mm., la verifica di assoggettabilità a VAS relative a modifiche di piani o programmi si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non sono stati precedentemente considerati dagli strumenti sovraordinati.

RITENUTO PERTANTO, di dovere valutare, ai sensi di quanto riportato del precedente punto, esclusivamente gli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione degli interventi riportati nella variante n°2 al Programma Integrato e dalla variante parziale del vigente PUC del Comune di Oristano.

CONSIDERATO CHE dall'analisi della relazione preliminare si rileva che:

1. L'area interessata dal Programma Integrato è costituita dall'ambito costiero che dalla foce del Tirso si estende fino al centro abitato della frazione di Torregrande. In particolare, la perimetrazione del complesso dei servizi programmati ricade in corrispondenza del tratto litoraneo che è ricompreso fra i tre pontili interessando una superficie di circa 100 ettari.
2. I sub comparti definiti dal Piano urbanistico vigente, per la realizzazione degli interventi previsti dal Programma Integrati, sono i seguenti:
 - Zona E - sottozona E5b agricola
 - Zona F - Sotto Zona F4 - nuove aree turistiche
 - Zona G - Sottozona G.1-1 attrezzature di servizio

- Zona H - sotto Zona H2- Zona di pregio paesaggistico
3. le modifiche introdotte dalla variante n°2 al Programma Integrato dell'area ex SIPSA consistono:
- a nella rimodulazione dell'insediamento turistico con riduzione della capacità edificatoria totale;
 - b nel trasferimento della capacità edificatoria per la realizzazione di residenze turistiche dall'area F4, posizionata all'interno della pineta, all'interno dell'area dell'area G1.1 in modo da preservare l'integrità di detto bene ambientale dalla possibile edificazione di fabbricati al suo interno;
 - c nella realizzazione di un campo da golf a 18 buche, rimodulato rispetto a quanto previsto nella variante n°1 del Programma Integrato, in modo da limitarne gli impatti negativi sulle risorse ambientali.
4. a seguito delle modifiche stabilite dalla variante n°2 al Programma integrato, riportate ai punti "a" e "b" del precedente punto 3, i principali dati urbanistici interessanti la realizzazione del complesso turistico residenziale risultano essere:
- | | |
|----------------------------------|---------------|
| • superficie territoriale | mq 134.500,00 |
| • volume dell'edificato | mc 92.799,00 |
| • indice territoriale: | mc/mq 0,68 |
| • superficie coperta complessiva | mq. 13.130,30 |
| • rapporto di copertura | % 10,25 |
5. la realizzazione del campo da golf a 18 buche, della superficie complessiva di 36 ettari, insisterà per 18 ettari all'interno dell'impianto forestale a pineta insistente nella Borgata di Torregrande (sotto zona H2- Zona di pregio paesaggistico) e per le restanti parti in area agricole (zona E5b) e di proprietà della Società (G1).
6. l'area agricola, interessata dalla realizzazione del campo da golf è rappresentata da suoli a bassa suscettività agricola, determinate dalle loro caratteristiche pedologiche e dalla tessitura sabbiosa.
7. non è previsto attingimento dalla falda acquifera sotterranea;
8. la variante al Programma Integrato prevede misure di mitigazioni degli effetti ambientali conseguenti alla realizzazione degli interventi e l'ottenimento di certificazioni ambientali.
9. tra le misure di mitigazioni perseguiti si rileva l'intervento di nuove piantumazioni (essenze arboree ed arbustive, specie autoctone) al fine di compensare l'impatto negativo del taglio degli alberi di pino previsto nella Pineta, e che determinerà, secondo le previsioni riportate negli elaborati presentati, un incremento della superficie arborea totale di 6 ettari rispetto agli 39 ettari di superficie attuali della Pineta.

10. la parziale variante apportata al vigente PUC di Oristano, al fine di consentire l'attuazione degli obiettivi stabiliti nella variante n°2 del Programma Integrato, comporta:
 - a. variante cartografica consistente nell'adeguamento del perimetro della Zona G.1.1 in parziale sostituzione della zona H2, al fine di soddisfare le risultanze dell'intesa istituzionale sottoscritta in data 27/04/2010 e nella correzione della zonizzazione dell'area H2, situata a nord della zona G1.1 in questione, riportandola a zona E5 così previsto nella Tavola 31 dello zoning agrario del vigente PUC di Oristano;
 - b. variante normativa consistente nella parziale modifica degli articoli 62 - 64 e 74 delle norme tecniche di attuazione del PUC vigente di Oristano come di seguito riportato:
 - i. La variante dell'articolo 62 del PUC "Sottozona "F4" - Nuove aree turistiche, introduce la possibilità di realizzare, limitatamente nella zona F4 interessata dal Piano Integrato, "*servizi privati di interesse collettivo per la salute ed il benessere con le connesse strutture ricettive di supporto per l'attività primaria (area ex Sipsa loc. Brabau) e ss.mm.ii.*", sono ammesse le residenze turistiche".
 - ii. La variante dell'articolo 64 Sottozona "G1.1 – Attrezzatura di servizio, introduce la possibilità di realizzare, limitatamente alla zona G1.1 interessata dal Piano Integrato "*servizi privati di interesse collettivo per la salute ed il benessere con le connesse strutture ricettive di supporto per l'attività primaria (area ex Sipsa loc. Brabau) e ss.mm.ii*", l'attuazione è definita secondo i parametri urbanistici e le destinazioni d'uso di cui al succitato piano integrato".
 - iii. La variante all'articolo 74 – sottozona H2 – Zona di pregio paesaggistico introduce la possibilità di realizzazione "*Interventi di impiantistica sportiva e realizzazione di strutture leggere per lo sport e le manifestazioni sportive, ivi compresi i campi da golf a condizione che gli stessi siano corredati da apposito piano di riqualificazione ambientale paesaggistica.....*"

VISTA la relazione istruttoria, redatta in data 26/08/2014 dall'Ufficio Autorizzazioni Ambientali, la quale rileva che:

1. In merito alla valutazione della significatività degli impatti ambientali
 - a. La variante riguardante la rimodulazione dell'insediamento turistico e quella relativa al trasferimento, in area G.1.1, della capacità edificatoria prevista in area F4, posizionata all'interno della pineta, è da considerare migliorativa rispetto a quanto previsto nel Programma Integrato (approvato 27/03/2002 con Deliberazione n. 29 del Commissario Straordinario del Comune di Oristano) e considerato all'interno del vigente Puc di Oristano già sottoposto a VAS. Le modifiche previste infatti determinano una riduzione complessiva delle volumetrie senza incremento del carico urbanistico per le sottozone F4 e G1. Nello specifico la prima determina una riduzione della capacità edificatoria totale; la seconda consente di preservare l'integrità della pineta dall'edificazione di fabbricati.

- b Gli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione del campo da golf nell'impianto forestale litoraneo, seppure presente e interessante principalmente la risorsa idrica, suolo, e paesaggio, risulteranno notevolmente ridotti in conseguenza dall'attuazione delle misure di mitigazione previste nella variante n°2 del Programma integrato e riportati nel rapporto preliminare.
 - c In considerazione dell'utilizzo di sostanze chimiche per il mantenimento del tappeto erboso e all'irrigazione dello stesso con le acque reflue depurate provenienti dall'impianto di depurazione a servizio della borgata marina di Torregrande - si ritiene utile mantenere sotto controllo lo stato di qualità della falda acquifera sotterranea – attraverso un monitoraggio costante delle stesse.
 - d Con riferimento all'intervento di nuova piantumazione che la Società intende effettuare, al fine di compensare l'impatto negativo del taglio degli alberi, nella pineta litoranea di Torregrande, nel campo dunale adiacente all'impianto forestale e nelle aree degradate che costituiscono la fascia di transizione verso il contesto agrario si ritiene utile, al fine di poter pianificare di popolamento ed assicurare la rinnovazione del sistema forestale, effettuare un attenta attività di monitoraggio volta a verificare lo stato fitosanitario e di stabilità strutturale degli individui arborei.
2. In merito alle osservazioni presentate dall' Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica -Servizio tutela paesaggistica per le Province di Oristano e Medio Campidano con Nota prot. n° 32806 del 23/07/14 si ritiene utile rilevare, oltre al fatto che le stesse sono state presentate al di fuori del termine perentorio di trenta giorni dall'avvio del procedimento, come stabilito al comma 2 dell'art 12 del D.lgs 152/06 ss.mm.i, quanto di seguito riportato:
- a. Le considerazioni presentate in merito alla variante dell'articolo 62 delle NTA del PUC di Oristano- che ipotizzano una non coerenza della stessa con la filosofia del PPR, oltre a non essere competenza di detto Servizio ma ben si della Direzione generale della pianificazione Urbanistica della RAS - il quale si rileva non ha presentato alcuna osservazione nell'ambito del procedimento istruttorio di verifica di assoggettabilità a VAS della variante in esame - è da ritenere non accoglibile in quanto
 - i. i presupposti urbanistici del Programma Integrato, tra i quali la realizzazione di strutture ricettive in Zona G1 sono state integralmente considerati all'interno del vigente PUC di Oristano il quale è stato considerato, dal competente ufficio della Direzione generale della pianificazione Urbanistica della RAS, coerente con i principi del PPR vigente con determinazione n° n. 3258/DG del 27/12/2010.
 - b. In merito alle considerazioni presentate per la variante dell'articolo 74 delle NTA del PUC, che evidenziano la non conformità della stessa con l'art. 15 comma 1, punto f del PPR della Sardegna adottate con DGR n° 45/02 in data 25/10/2013 e con la L.R. 19/2011 "Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico" si ritiene utile rimarcare che la DGR n°10/20 del 28/03/2014 ha annullato l'adozione definitiva di PPR della Sardegna sospendendone così l'efficacia. La L.R. 19/2011, finalizzata alla realizzazione in zona agricola di campi da golf con annesse strutture edilizie turistiche residenziali, risulta pertanto non pertinente con la verifica in oggetto.

- c. Relativamente alle criticità rilevate in merito alle tipologie edilizie proposte in sede di variante, le quali risultano non adeguatamente argomentate ed approfondite, possono trovare risoluzione mediante con gli uffici competenti.
- 3. nelle valutazioni conclusive
 - a. che il rapporto preliminare trasmesso dal Comune di Oristano è stato redatto nel rispetto dei contenuti riportati nell'allegato I del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii;
 - b. che il Programma Integrato così come modificata dalla variante in esame, rientra tra quelli da assoggettare a VIA secondo quanto riportato negli allegati II, III e IV del D. Lgs. 152/2006 e che in tale sede verranno effettuate le opportune verifiche sugli impatti puntuali derivanti dagli interventi ricadenti nelle aree interessate dal Programma Integrato e dalla variante oggetto della presente verifica di assoggettabilità
 - c. che gli interventi previsti dall'attuazione delle modifiche riportati nella variante n°2 del Programma Integrato consistono principalmente in diradamento all'interno dell'impianto forestale a pineta, scavi, revisitazione delle tipologie edilizie delle strutture previste in area G.1.1.
 - d. che le scelte tecnico –progettuale ripetute nella realizzazione degli interventi previsti della variante n° 2 al Programma integrato sono orientati al perseguitamento di obiettivi di sostenibilità ambientale quali contenimento della risorsa idrica, dell'utilizzo del suolo, recupero di aree degradate.
 - e. che gli effetti ambientali derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti dalla variante n° 2 al Programma Integrato e della parziale variante cartografica e normativa del PUC di Oristano, potranno essere ridotti in funzione della realizzazione degli significativi interventi di mitigazioni e dell'adozione di specifiche pratiche gestionale individuate nelle varie certificazione ambientali che verranno acquisite.
 - f. la proposta di non sottoporre a VAS la variante n°2 al Programma Integrato e la variante parziale al PUC vigente del Comune di Oristano in quanto gli impatti derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti, a seguito della realizzazione degli opere di mitigazioni previsti dal Programma, ed a seguito di specifici monitoraggi risulteranno essere significativamente ridotti e controllati.

CONSIDERATO, per quanto sopra esposto, di potere escludere dalla procedura di VAS la variante n°2 al Programma Integrato e la variante parziale al PUC vigente del Comune di Oristano ;

VISTI

il Decreto Legislativo n. 152 del 2006 recante “Norme in materia ambientale” ss.mm.ii;

la L.R. 12 Giugno 2006, n. 9 relativa a “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali” e ss.mm.ii. che conferisce alle province le funzioni amministrative relative alla valutazione ambientale strategica;

la DGR 44/51 del 14/12/2010 avente ad oggetto “Approvazione delle Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali”;

la Delibera della Giunta Provinciale di Oristano n°59 del 13/04/2012 con la quale sono state confermate per il Settore Ambiente e Suolo le competenze riguardanti le Valutazione Ambientale Strategica;

RITENUTO CHE l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultima ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 del D.lgs 267/2000.

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n.02 del 29/02/2012 con il quale viene conferito l'incarico di dirigente del Settore Ambiente e Suolo all'Ing. Luciano Casu, nonché la titolarità di tutte le funzioni relative al predetto settore.

Per le motivazioni precedentemente espresse

DETERMINA

ART.1 di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la variante n°2 al Programma Integrato e la variante parziale al PUC vigente del Comune di Oristano, vincolando tale decisione all'ottemperanza delle seguenti prescrizioni:

1. Nella realizzazione delle strutture edilizie, dovrà essere incentivato l'uso di risorse rinnovabili ed ecocompatibili e perseguiti gli obiettivi di sostenibilità ambientale quali l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica degli edifici.
2. Nella fase di cantiere e nella successiva fase di avvenuta realizzazione degli interventi previsti, dovranno essere adottate, tutte le tecniche più idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo e acque superficiali.
3. Dovranno essere riviste, previo confronto con gli enti preposti, le tipologia edilizie proposte in sede di variante;
4. Dovranno essere ottenuti le certificazioni ambientali e realizzati tutti gli interventi di mitigazioni riportati negli elaborati presentati nell'ambito della presente verifica di assoggettabilità a VAS, eventualmente modificati alla luce delle prescrizioni inerenti la valutazione di impatto ambientale.
5. A seguito alla realizzazione delle opere previste dal Programma Integrato, dovrà essere eseguito, al fine di valutare l'efficacia dell'attuazione delle misure di mitigazione adottate:
 - a. In accordo con l'ARPAS, un attività di monitoraggio annuale delle acque sotterranee dell'area interessata alla realizzazione degli interventi, al fine di tenere sotto controllo lo stato di qualità della falda acquifera,
 - b. In collaborazione con Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale- Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Oristano, dovrà essere effettuata, nelle aree interessate dall'intervento di nuova piantumazione, un attività di monitoraggio volta a verificare lo stato fitosanitario e di stabilità strutturale

degli individui arborei nonché il raggiungimento dell'incremento delle superficie arboree e arbustive con l'introduzione di essenze autoctone . I risultati di tali indagini di monitoraggi, illustrati in una relazione tecnica descrittiva debitamente firmata da tecnici abilitati, dovranno essere puntualmente trasmesse dal Comune di Oristano al Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Oristano.

- c. Le azioni di monitoraggio di cui ai precedenti punti "a" e " b" dovranno essere programmate ed avviate entro il I termine di realizzazione degli interventi previsti nella variante del Programma Integrato.
 - d. A seguito della realizzazione delle opere previste nel Programma Integrato, il Comune di Oristano, in qualità di autorità procedente, dovrà dare riscontro al Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Oristano, mediante dettagliata relazione, che gli interventi di mitigazioni riportati negli elaborati presentati nell'ambito della presente verifica di assoggettabilità a VAS ed eventualmente modificati da prescrizioni della valutazione di impatto ambientale, siano stati opportunatamente realizzati.
6. Eventuali modifiche apportate della variante n° 2 del Programma Integrato e alla variante parziale al PUC vigente del Comune di Oristano in sede di approvazione definitiva che determinano un cambiamento a quanto analizzato in sede di verifica di assoggettabilità o che possano in qualche maniera creare impatti ambientali differenti da quelli esaminati nel relazione rapporto ambientale preliminare dovranno determinare, da parte dell'amministrazione comunale di Oristano, la richiesta di avvio di un nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS.

ART.2 di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritto di terzi.

ART.3 di porre in capo all'Amministrazione Comunale di Oristano l'obbligo di:

- Recepire integralmente, nella delibera di adozione definitiva della variante n° 2 al Programma Integrato e della variante parziale al PUC vigente del Comune di Oristano, le prescrizioni di cui al presente atto.
- provvedere alla pubblicazione sul BURAS dell'avvenuta approvazione della variante n° 2 al Programma Integrato e della variante parziale al PUC vigente del Comune di Oristano con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione dello stesso, della delibera di approvazione e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria; la pubblicazione dovrà avvenire anche nel sito istituzionale del Comune di Oristano;
- trasmettere alla Provincia, anche su supporto informatico, il Piano approvato e la relativa delibera di approvazione;

ART.4 di trasmettere la presente determinazione al Comune di Oristano e al Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI) dell'Assessorato Regionale Difesa Ambiente;

ART.5 di provvedere alla pubblicazione, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, del presente provvedimento sull'Albo Pretorio on line della Provincia di Oristano;

ART.6 di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione, sul sito istituzionale della Provincia di Oristano, www.provincia.or.it.

ART.7 La richiesta di revisione della presente determinazione dovrà essere indirizzata al Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Oristano.

ART.8 Il presente atto è impugnabile con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le modalità ed i termini previsti dalla Legge, da qualsiasi soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse, in conformità a quanto previsto dal comma 12, dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii..

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Oristano li, 29/08/2014

Sottoscritto dal Dirigente
CASU LUCIANO
con firma digitale